

## Regolamento del Congresso Nazionale

### Art. 1 - Esercizio dei diritti associativi

Possono esercitare il diritto di elettorato attivo, a norma dello statuto di Forza Italia e del regolamento nazionale di Forza Italia Giovani, i membri della Segreteria Nazionale uscente (di diritto) i Coordinatori Regionali (di diritto) e i Delegati Congressuali elettivi individuati secondo le norme previste nel presente regolamento. Nel corso del Congresso, fatto salvo quanto già disposto dallo statuto di Forza Italia e dal regolamento nazionale di Forza Italia Giovani, è riconosciuto il diritto di elettorato passivo agli iscritti di Forza Italia. Il diritto di elettorato passivo dei minorenni esclude la candidatura alla carica di Segretario Nazionale. Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno predisposti dalla Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie, in collaborazione con i Coordinamenti Regionali.

### Art. 2 - Determinazione dei Delegati Congressuali

La Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie determina il numero di delegati congressuali elettivi secondo le seguenti regole: ogni Regione ha diritto ad un delegato ogni 125.000 abitanti (e frazione superiore a 62.500) fonte ultimi dati ISTAT. Nessuna Regione può ottenere da questo primo riparto meno di 7 o più di 70 delegati. A questi vengono aggiunti 1 delegato per ogni 250 iscritti ( e frazione superiore a 125) under 38 di Forza Italia presenti nella Regione con riferimento all'ultima campagna tesseramenti di cui siano disponibili e consultabili i dati degli iscritti giovanili. Fino a 48 ore prima del Congresso Nazionale, una Regione, nella persona del Coordinatore, può inviare richiesta motivata di sostituzione di uno o più delegati se questi presentino in forma scritta dichiarazione di prevista assenza. La Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie valuta la richiesta e decide in via discrezionale se approvarla.

### Art. 3 - Attribuzione dei Delegati Congressuali

Il 30% dei delegati congressuali di ogni Regione viene eletto a maggioranza dei 2/3 dal Coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani su proposta del Coordinatore della Regione. Il restante 70% viene distribuito proporzionalmente con metodo Hare tra i coordinamenti provinciali e di grandi città in base al numero di abitanti ed eletto direttamente dagli iscritti in apposite Assemblee Locali Congressuali convocate dalla Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie.

### Art. 4 - Elezione dei Delegati Congressuali su Base Provinciale e di Grande Città

Ogni iscritto può presentare la propria candidatura a delegato entro 3 giorni dall'assemblea locale congressuale raccogliendo almeno 5 firme di iscritti under 38 di Forza Italia ed inviando il modulo di candidatura alla mail predisposta dal Coordinamento Regionale. Ogni iscritto può sottoscrivere tante candidature quanti sono gli eligendi stabiliti. Durante l'Assemblea Locale Congressuale gli iscritti under 38 di Forza Italia Giovani votano a scrutinio segreto avendo a disposizione sulla scheda un numero di voti pari agli eligendi. Se una scheda riporta un numero di voti superiore agli eligendi questa viene interamente annullata. Nel caso in cui uno o più delegati ricevano lo stesso numero di voti, e il numero di delegati sia tale da non poterli eleggere tutti, si procede a turni di ballottaggio in cui ogni elettore ha a disposizione un voto in meno degli eligendi disponibili. La lista dei delegati totali eletti in ogni Regione e in ogni Provincia / Grande Città deve essere comunicata dal Coordinamento Regionale alla Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie entro 30 giorni dalla data del Congresso Nazionale. Su richiesta di un Coordinatore Regionale e previa approvazione della Commissione è possibile celebrare congiuntamente un'assemblea locale congressuale unica di provincia e grande città. In caso di mancata elezione di tutti gli eligendi provinciali / di grande città o di inadempienza rispetto alla

celebrazione di una o più assemblee locali congressuali, su mandato della Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie, il Coordinamento Regionale competente del movimento giovanile su proposta del Coordinatore Regionale elegge i delegati mancanti. Di ogni Assemblea Locale Congressuale dev'essere redatto verbale.

#### Art. 5 - Presidenza e apertura del Congresso

All'apertura dei lavori del Congresso, il Segretario uscente del Movimento Giovanile, o chi ne fa le veci, propone all'Assemblea Congressuale l'elezione della Presidenza del Congresso che deve essere approvata a maggioranza dei presenti per alzata di mano. La Presidenza si compone del Presidente, di 2 Vicepresidenti, di 2 Segretari e di 2 Questori. La Presidenza del Congresso fissa i termini per le iscrizioni a parlare e per la presentazione degli ordini del giorno e delle mozioni, determina la durata degli interventi, dichiara la regolarità e l'ammissibilità degli ordini del giorno e delle mozioni, comunica i risultati delle votazioni, proclama gli eletti. La Presidenza congressuale accerta inoltre la regolarità degli accrediti ai delegati, ed il suo Presidente registra il numero definitivo dei delegati con diritto di voto. La Presidenza decide su eventuali contestazioni e ricorsi in merito alla titolarità dei partecipanti al Congresso; sono ammissibili solo i ricorsi presentati direttamente da chi è titolare di un diritto soggettivo. Essa comunica le candidature valide pervenute; costituisce i seggi elettorali per le votazioni, e ne controlla il regolare svolgimento; comunica al Congresso i risultati delle votazioni.

#### Art. 6 - Ordini del giorno

L'ordine del giorno è un documento che indica una linea di condotta su un aspetto specifico della politica nazionale; deve essere sottoscritto da almeno il 30%+1 degli aventi diritto di voto al Congresso o dal 30%+1 dei Coordinatori Regionali. Ciascun partecipante al Congresso può presentare come primo firmatario un solo ordine del giorno, e può sottoscriverne più di uno. Gli ordini

del giorno si votano per alzata di mano. La Presidenza del Congresso può rinviare, per una più approfondita trattazione, gli ordini del giorno alla Segreteria Nazionale che li esamina nella sua prima riunione.

#### Art. 7 - Modalità di presentazione delle candidature

Le candidature a Segretario Nazionale del movimento giovanile devono essere presentate entro 15 giorni dalla data fissata per il Congresso. Una candidatura a Segretario Nazionale per essere ritenuta valida deve essere sottoscritta da almeno il 25%+1 dei Coordinatori Regionali e dal 30%+1 dei Delegati Congressuali avendo cura che questi appartengano ad almeno 10 Regioni differenti . Ogni Coordinatore Regionale e ogni Delegato può sottoscrivere una sola candidatura. Se un Coordinatore Regionale si candida perde la facoltà di firma che passa al suo Vice Coordinatore Vicario. Ogni candidato Segretario Nazionale presenta entro 7 giorni dalla data del Congresso una lista a lui collegata per l'elezione dei 30 membri elettivi dell'Assemblea Nazionale. Tra i 30 candidati devono trovare rappresentanza almeno due terzi delle regioni.

#### Art. 7 - Riconoscimento elettori

Ogni delegato dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di identificazione personale, valido ai sensi di legge.

#### Art. 8 - Votazioni

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. L'elezione del Segretario Nazionale avviene tramite voto segreto nel caso in cui i candidati siano 2 o più o per alzata di mano nel caso il candidato sia unico. Due terzi dei delegati componenti l'assemblea congressuale o due terzi dei Coordinatori Regionali possono chiedere una diversa modalità di voto che deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti. Nel conteggio dei voti vengono considerati solo quei voti espressi che recano sulla scheda o nella votazione per alzata di

mano una preferenza per un candidato regolare alla carica di Segretario Nazionale. Eventuali altri nominativi o schede bianche non vengono conteggiate nel computo ufficiale dei voti.

#### Art. 9 - Organi eligendi

Il Congresso elegge:

- il Segretario Nazionale;
- 30 membri dell'Assemblea Nazionale

#### Art. 10 - Modalità di votazione

Ogni avente diritto al voto potrà indicare un solo nominativo fra i candidati alla carica di Segretario Nazionale. È proclamato eletto alla prima votazione il candidato che abbia ottenuto la maggioranza, anche solo relativa, dei voti. In caso di parità viene eletto il candidato anagraficamente più giovane. L'elezione dei 30 membri elettivi dell'Assemblea Nazionale avviene contestualmente a quella del Segretario Nazionale tramite un listino ad esso collegato. Votando per un candidato Segretario si vota automaticamente la lista a lui collegata per l'elezione dei membri dell'Assemblea Nazionale. I 30 seggi in palio verranno attribuiti come segue: 6 come premio di maggioranza alla lista collegata al candidato Segretario Eletto. I restanti 24 saranno divisi tra tutte le liste in base al loro risultato elettorale tramite l'utilizzo del metodo d'hondt. In ogni lista saranno eletti tanti candidati quanti sono i seggi assegnati a tale lista secondo l'ordine di presentazione della stessa. Il Presidente del Congresso comunica all'Assemblea l'orario di apertura e chiusura delle votazioni.

#### Art. 11 - Controversie

È competente a giudicare le proroghe e tutti i ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione del presente Regolamento la Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie. Eventuali sanatorie su inadempienze o

incongruenze nell'applicazione del presente regolamento possono essere deliberate esclusivamente a maggioranza dei 2/3 dalla Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie su proposta del Presidente della stessa. Qualsiasi facoltà di azione prevista nel presente regolamento e connessa alla carica di coordinatore regionale è riconosciuta parimenti ai coordinatori reggenti e ai commissari.

#### Art. 12 - Incompatibilità

Non c'è incompatibilità tra la figura del delegato congressuale e quella del candidato. Anche se eletto, questi rimane delegato per tutta la durata del Congresso Nazionale.

#### Art. 13 - Modifiche Successive

Dopo l'approvazione definitiva di questo regolamento nella Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie e fino alla convocazione ufficiale del Congresso Nazionale, su richiesta del Segretario Nazionale, la Commissione può decidere di apportare modifiche con una procedura d'urgenza a patto che queste non stravolgano l'impianto generale del regolamento.

Approvato all'unanimità dalla Commissione Nazionale per i Regolamenti e le Garanzie in data 18/02/2025

Il Presidente della Commissione

Michele Vitiello  
